

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 febbraio 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/HELLAS VERONA DEL 16.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona riduce ad €7.000,00 l'ammenda inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

A) DEL CALCIATORE FERDINANDO SFORZINI;

B) DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C.;

DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO:

A) DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 12 C.G.S.;

B) DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 12, COMMA 5 C.G.S.;

NOTA N. 3666/344 PF 11-12/SP/MS/VDB DEL 5.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012)

La C.G.F. respinge nei sensi di cui in motivazione il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

3) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/JUVE STABIA DEL 21.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 del 24.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZLATAN IBRAHIMOVIC SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 6.2.2012)

La C.G.F. rinvia su istanza di parte alla data del 23.2.2012 ore 14,30.

ORDINANZA

4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA JUVENTUS/ROMA DEL 24.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 27.1.2012)

Considerato che, allo stato, non si rinviene in atti la prova secondo cui la società abbia immediatamente agito per far cessare l’evento oggetto di contestazione, rimette gli atti alla Procura Federale affinché esegua tutte le opportune indagini dirette a stabilire le modalità degli eventi che hanno portato all’identificazione e al fermo del responsabile della condotta, con riguardo anche all’eventuale partecipazione degli addetti della società Juventus F.C. S.p.A. in tale frangente.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DEL SIGNOR WALTER MAZZARRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIGNOR WALTER MAZZARRI SEGUITO GARA NAPOLI/CESENA DEL 1.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 3.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete